

STATUTO ASSOCIAZIONE VITALBA ONLUS

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita un'Associazione sotto la denominazione "VITALBA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve "VITALBA ONLUS".

La sede è stabilita in Formello (Roma).

Detta Associazione, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, deve riportare la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'associazione è apolitica ed apartitica.

Essa ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione non ha fini di lucro, opera principalmente nell'ambito del territorio della Regione Lazio, e si propone l'esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale, da attuarsi nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e sociosanitaria;
- b) beneficenza;
- c) formazione.

Unicamente per la lettera c) le finalità solidaristiche sono correlate alle condizioni di obiettivo svantaggio dei destinatari.

In particolare lo scopo primario dell'Associazione è quello di:

- garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di autonomia della persona disabile, promuovendone l'integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società;
- assicurare la massima autonomia possibile e la partecipazione del disabile alla vita sociale, civile e politica;
- perseguire il recupero funzionale e sociale della persona disabile;
- predisporre ogni intervento volto a superare stati di emarginazione ed esclusione sociale della persona disabile e della famiglia;
- favorire la diffusione sul territorio dei servizi e degli interventi rivolti al sostegno della persona disabile;
- elaborare e definire, unitamente ad enti pubblici (ASL, Comuni, Provincia, Regione, Ministeri), progetti di realizzazione di servizi sul territorio adeguati ai bisogni emergenti;
- promuovere l'applicazione delle leggi in favore della persona disabile, intervenendo presso gli enti ed amministrazioni di competenza;
- svolgere azione di sostegno presso le famiglie delle persone disabili, con orientamenti generali di carattere medico, sociale e psicologico, e diffondendo l'informazione sulle normative esistenti e l'esercizio dei propri diritti;
- favorire l'organizzazione di attività extrascolastiche per integrare l'attività educativa svolta dalla scuola;
- favorire la costituzione, ed eventualmente costituire, centri socio-riabilitativi, educativi, diurni al fine di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente disabili;
- favorire e promuovere la costituzione di strutture alternative come comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali;
- organizzare e gestire attività di servizio a sostegno della persona disabile;
- utilizzare l'apporto di enti, associazioni, organizzazioni, iniziative culturali e di informazione, forze sociali, per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

Tali attività potranno essere svolte con carattere erogativo anche nei confronti di altri soggetti meritevoli di solidarietà sociale comprese quelle in favore di enti istituzionali e simili che operano nei medesimi settori dell'Associazione.

E' fatto divieto di intraprendere attività diverse da quelle previste nel presente statuto, fatta eccezione per quelle direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art. 3
Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

1. dal fondo di dotazione iniziale;
2. dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione sia a titolo gratuito che oneroso;
3. dagli eventuali fondi di riserva e/o gli avanzi netti costituiti con gli avanzi di gestione di bilancio;
4. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, dai privati e da enti a destinazione vincolata.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati non soci;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi e introiti derivanti da convenzioni e simili;
- proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto, sia istituzionali che direttamente connesse;
- proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
- il ricavato derivante dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 4
Soci

Possono essere soci dell'Associazione sia persone fisiche che giuridiche.

I soci sono persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e intendono partecipare attivamente alla vita della stessa.

Sono soci coloro che fanno domanda di adesione dichiarando di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per :

- dimissioni volontarie;
- aver tenuto un comportamento tale da danneggiare l'Associazione, i suoi rappresentanti e i suoi associati;
- morosità, non avendo effettuato il pagamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte.

Per ciascun socio non vi è alcuna disparità di trattamento all'interno dell'Associazione, potendo infatti partecipare direttamente alle attività e alla vita della stessa con i medesimi diritti e obblighi.

L'adesione per tutti i soci viene considerata a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso dalla stessa in qualunque momento.

Il divieto di temporaneità del rapporto associativo è a garanzia dell'effettività del rapporto stesso.

Art. 5
Quota associativa

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

Art. 6

Diritti e obblighi dei Soci

I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, ed a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

In particolare i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo oltre che per ogni altra previsione di cui al presente Statuto.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti eventualmente approvati, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio direttivo e ad assolvere gli impegni eventualmente assunti e concordati.

Le eventuali prestazioni che i soci forniranno per e all'Associazione saranno gratuite, fatte salve diverse previsioni stabilite dall'Assemblea ordinaria.

Art. 7

Sostenitori e Benemeriti

Acquisiscono il riconoscimento di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche che hanno sostenuto e sostengono economicamente le iniziative dell'Associazione.

Acquisiscono il riconoscimento di "Benemeriti" coloro che per la loro personalità, per la frequenza operosa all'Associazione o per aver svolto attività a favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto – sotto ogni forma diretta o indiretta - l'attività e la sua valorizzazione per il conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 8

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori o il Revisore unico ove nominati.

Art. 9

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale, ove istituita, o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione viene effettuata dal Presidente, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante affissione presso la sede sociale dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora, al luogo (sia per la prima, sia per la seconda convocazione) e all'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità, in aggiunta a quella anzidetta, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate, ivi comprese forme e mezzi elettronici quali e-mail, sms, fax o simili, purché tutti con avviso di ricezione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di impossibilità dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissentienti o astenuti dal voto.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Ogni socio, esclusi i minori di età, ha diritto a un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente dell'Associazione;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge, ove lo ritenga opportuno, il Collegio dei Revisori o il Revisore unico;
- delibera sulle richieste del Consiglio Direttivo di cessazione dalla qualifica di socio di coloro che hanno tenuto comportamenti tali da danneggiare l'Associazione, i suoi rappresentanti e i suoi associati;
- delibera sulla perdurante inattività e inadempienza del Presidente alle sue funzioni rilevata dal Consiglio Direttivo ai fini della sua eventuale cessazione dalla carica;
- approva e modifica gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo, salvo diversa previsione sulla non obbligatorietà del medesimo;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Art.10

Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione, i due terzi dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ognqualvolta lo ritenga necessario ed opportuno.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Ogni socio, esclusi i minori di età, ha diritto a un voto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme in materia di Onlus;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Art.11

Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria.

Esso cessa dalla carica a seguito di perdurante inattività e di inadempienza alle sue funzioni su rilievo del Consiglio Direttivo e con successiva delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci da convocarsi a cura del Consiglio medesimo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

**Art. 12
Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti amministrativi e di tesoreria:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo;
- è a capo del personale.

**Art. 13
Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre a sette membri in numero dispari compreso il Presidente. Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce ognqualvolta il Presidente lo ritenga necessario e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tal caso la riunione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta. Esso è convocato dal Presidente mediante lettera o altra modalità equipollente – anche in forma elettronica (fax, e-mail, sms) - contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora, al luogo e agli argomenti posti all'ordine del giorno, non meno di sette giorni prima del termine fissato per l'adunanza.

Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria salvo soltanto quanto riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali redatti nei termini di statuto e di legge;
- sottopone all'Assemblea straordinaria le proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- assume il personale o i collaboratori ad esso assimilati;
- nomina il Segretario;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci e ne valuta eventuali comportamenti tali da danneggiare l'Associazione, i suoi rappresentanti e i suoi associati, con successiva richiesta di cessazione dalla qualifica di socio nell'Assemblea ordinaria;
- rileva la perdurante inattività e inadempienza del Presidente alle sue funzioni convocando l'Assemblea ordinaria alla quale sottopone la eventuale cessazione dalla carica dello stesso;
- ratifica nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

**Art. 14
Collegio dei Revisori o Revisore Unico**

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Collegio dei Revisori o un Revisore Unico.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno che assume la carica di Presidente e due supplenti, ovvero in caso di Revisore Unico, da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

A tale organo compete il controllo contabile e di legittimità dell'Associazione. Ad esso si applicano le previsioni del codice civile in materia.

Esso rilascia il parere sul bilancio preventivo e su quello consuntivo.

Esso può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico restano in carica per tre esercizi e la scadenza coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Qualora vengano a mancare uno o più membri, il Collegio deve essere reintegrato attraverso la convocazione dell'Assemblea e l'elezione dei mancanti che rimarranno in carica fino alla scadenza dell'originario Collegio. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti il Collegio dovrà essere nominato nella sua interezza.

Art. 15

Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata nonché per quanto diversamente previsto dall'Assemblea ordinaria.

Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio, decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 16

Bilancio, esercizio finanziario ed avanzi

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio direttivo sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo, ove previsto come obbligatorio dall'Assemblea.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio direttivo sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto consuntivo composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla situazione finanziaria ovvero un bilancio.

è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o avanzi della gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17

Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi, nonché alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale, dopo le operazioni di liquidazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riguardo al DLgs n.460/1997 e successive modifiche in materia di Onlus.

*Il Presente Statuto - approvato nell'Assemblea dell'Associazione in data 29 dicembre 2007 - modifica e sostituisce integralmente quello redatto per atto pubblico Notaio Rita Paolillo in data 15 aprile 1998 rep.1752 racc.4613.
Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3 in data 18.01.2008 con il n. 967 serie 3.*